



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

Ordinanza n. 17 del 29/12/2025

Divieto di accesso al campetto da gioco calcio presso il Parco San Michele in Candia Lomellina.

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 05 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana"

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO l'art. 650 de Codice Penale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

CONSTATATO il continuo susseguirsi di atti vandalici a discapito della struttura perimetrale di contenimento e sicurezza del campetto da gioco del calcio presso il Parco San Michele, e visto che gli episodi, sempre a carattere vandalico, ad opera di ignoti avventori, continuano a protrarsi anche avverso le opere provvisionali di messa in sicurezza predisposte dal Comune;

CONSIDERATO:

- che il Sindaco, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000, in qualità di Ufficiale del Governo, con atto motivato può adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che il campetto si trova a ridosso della pubblica viabilità carraia e pedonale e quindi il gioco deve essere svolto in assoluta sicurezza proprio per evitare problemi alla viabilità circostante.

RITENUTO NECESSARIO adottare specifica ordinanza contingibile e urgente di divieto di accesso al campetto all'interno del Parco San Michele in Candia Lomellina;

ORDINA

Il divieto di accesso, occupazione, sosta e gioco all'interno dell'area adibita a campo da gioco del calcio dalla data odierna fino al 28/02/2026;



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

INOLTRE:

- Ferme restando le indagini che verranno svolte dagli organi preposti, riguardo gli episodi pregressi, i trasgressori e gli accessi non autorizzati, all'interno della struttura da gioco, in violazione alla presente ordinanza, essendo illeciti, saranno perseguiti nella opportuna sede;
- Ferma restando altresì l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito istituzionale e divulgata attraverso i canali social istituzionali;
- Che sia trasmessa al Signor Prefetto della Provincia di Pavia;
- Che sia trasmessa al Comando di Polizia Locale di competenza e al Comando Carabinieri di Candia Lomellina, per il controllo dell'osservanza del provvedimento;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71 oppure, invia alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

Della presente Ordinanza si farà affissione in loco e negli spazi adibiti alle pubbliche affissioni comunali.

Candia Lomellina, 29/12/2025

F.to IL SINDACO
Antonio Brianta